



TRIBUNALE DI BELLUNO

La Presidente Antonella Coniglio Giuliana,

Visti i Decreti Legge n. 9/2020 e n. 11/2020;

Rilevato che il Decreto n. 11 dell'08/03/2020, all'art. 1 c. 1, prevede che *"a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020"*, mentre al comma 2 prevede che: *"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate"*;

Rilevato che il medesimo Decreto all'art. 2, c. 1 così recita: *"ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute..."*, mentre il comma 2 elenca le diverse misure da adottarsi a cura dei capi degli uffici per assicurare le finalità di cui al comma 1, tra cui è prevista una serie di modalità di gestione delle udienze che evitino o comunque limitino al minimo la compresenza delle parti nelle aule di Tribunale, tra cui (lett. g) il rinvio delle udienze a data successiva al 31/05/2020 nei procedimenti civili e penali;

Ritenuto di dover disporre nell'immediato con riferimento alle attività, processuali e non, da compiersi dal 9/03 al 30/04/2020 in ordine alle procedure concorsuali e con particolare riferimento alle vendite disposte nell'ambito delle procedure fallimentari;

DISPONE

Le istanze prefallimentari e fallimentari, quelle svolte nei concordati preventivi e nelle procedure minori, seppure non espressamente contemplate tra le eccezioni di cui all'art. 2 c. 2, lett. g) n. I, potranno, anche a prescindere dall'istanza di parte, essere ritenute dal giudice o dal Presidente del collegio procedenti oggetto della dichiarazione di urgenza, qualora emergano con evidenza le ragioni di grave pregiudizio per le parti.

Sono sospesi gli esperimenti di vendita da eseguire nell'ambito delle procedure fallimentari o di Concordato Preventivo, tranne l'ipotesi di urgenza determinata dal grave pregiudizio che il ritardo può arrecare ai creditori o ad altre parti interessate ai sensi dell'art. 2 c. 2 lett. g), n. I del D.L. n. 11/2020. In tal caso il curatore, il debitore o il legale rappresentante della società in Concordato Preventivo, o la parte interessata dovrà richiedere la dichiarazione di urgenza al giudice delegato, cui è fatto comunque salvo il potere di rilevarla d'ufficio. Eccezionalmente, per le aste già pubblicate ove siano state raccolte numerose offerte, telematiche o in busta chiusa cartacea, ovvero siano comunque presenti offerte irrevocabili, potrà essere disposto il differimento della sola data di celebrazione della gara, comunque, all'interno del limite di 120 giorni di cui all'art. 571 c.p.c., essendo la offerta irrevocabile per legge all'interno di tale lasso di tempo, previa pubblicità solo sui siti e sul PVP per informare i depositanti.

Si precisa, in particolare per i curatori, che tutti i termini in scadenza nel periodo "cuscinetto" si intendono prorogati di 15 giorni (ad es. deposito delle relazioni *ex art.* 33 l.f., delle periodiche e non, dei progetti di liquidazione, dei supplementi agli stessi).

Si precisa inoltre che detta proroga di 15 giorni opera anche per i termini previsti per gli adempimenti delle procedure di concordato preventivo e per le altre procedure concorsuali, sempre fatta salva l'eventuale dichiarazione d'urgenza, su istanza di parte o d'ufficio, determinata dal grave pregiudizio che il ritardo può arrecare ai creditori o ad altre parti interessate.

Ogni richiesta ai giudici dovrà essere inoltrata per via telematica o telefonica, ossia evitando di accedere al Tribunale: sarà cura del Giudice fissare un eventuale appuntamento.

Si pubblichi il presente provvedimento nel sito del Tribunale e lo si comunichi a cura della segreteria a tutti i magistrati, ordinari ed onorari, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Belluno, anche per l'inoltro agli iscritti e ai curatori, commissari e liquidatori giudiziali.

Belluno, 13/03/2020

La Presidente del Tribunale di Belluno
(Antonella Consiglio Giuliana)

